

# F.A.D.A.C.

## CIRCOLO RICREATIVO DIPENDENTI COMUNE DI VICENZA

### STATUTO

#### ART. 1: COSTITUZIONE - SEDE

E' costituita tra i dipendenti in servizio di ruolo e i pensionati dell'Amministrazione comunale di Vicenza un'Associazione denominata: F.A.D.A.C. (Fondo Assistenziale Dipendenti Amministrazione Comunale) – Circolo Ricreativo Dipendenti Comune di Vicenza.

La sede dell'Associazione è in Vicenza in locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale, presso la sede municipale di Palazzo Trissino in Corso Andrea Palladio 98.

#### ART. 2: OGGETTO

Il F.A.D.A.C. è Associazione indipendente, non politica, che non persegue scopi di lucro e che promuove iniziative a carattere ricreativo, culturale e assistenziale.

##### **Nel campo ricreativo e culturale:**

- organizzando attività culturali, ricreative, escursionistiche ed artistiche.

##### **Nel campo assistenziale, limitatamente ai soli Soci Effettivi:**

- concorrendo alle spese scolastiche sostenute dagli Associati per i figli che frequentano la scuola media inferiore e superiore.
- concorrendo all'erogazione di altri contributi nella misura e secondo le modalità stabilite dal C.d.A., compatibilmente con la disponibilità di bilancio.

Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali il F.A.D.A.C. potrà operare in collaborazione con altri enti a carattere nazionale o locale aventi analoghe finalità.

#### ART. 3: FONDO ASSOCIATIVO

Per il conseguimento delle finalità istituzionali l'Associazione disporrà di un fondo associativo costituito da:

- contributo annuale dei Soci Effettivi;
- contributo annuale dei Soci Aggregati;
- beni mobili ed immobili acquisiti dall'Associazione per il funzionamento della stessa;
- eventuali contribuzioni di altri enti od istituzioni;
- eventuale ulteriori donazioni, lasciti, elargizioni od altre devoluzioni di enti e privati;
- contributi straordinari degli Associati.

#### ART. 4 – I SOCI

I Soci si distinguono, al fine dell'individuazione del titolo e delle norme di partecipazione alla vita associativa, in:

- **Soci Effettivi:** sono soci effettivi i dipendenti, in servizio o in pensione, del Comune di Vicenza.
- **Soci Aggregati:** sono soci aggregati coloro che non appartengono alle condizioni di cui al punto precedente.

La qualifica di Socio Effettivo si ottiene mediante presentazione di domanda scritta indirizzata al C.d.A. del F.A.D.A.C.

La qualifica di Socio Aggregato si ottiene mediante presentazione di domanda scritta indirizzata al C.d.A. del F.A.D.A.C., su proposta di almeno uno dei soci effettivi.

L'iscrizione del Socio Aggregato è ad personam e lo stesso è tenuto al versamento della quota sociale riferita all'intero anno in forma anticipata, contemporaneamente al rilascio della tessera sociale.

Il C.d.A. decide sulla richiesta di ammissione dopo aver verificato che il numero complessivo dei Soci Aggregati non superi il 40% di tutti i soci.

Per tutti i richiedenti l'iscrizione s'intende accettata dal momento del rilascio della tessera, salvo contraria determinazione del C.d.A. da adottarsi entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Il socio si impegna al pagamento della quota associativa nella misura e secondo le modalità stabilite dal C.d.A. e al rispetto delle norme del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

L'eventuale diniego all'iscrizione, espresso da parte del C.d.A., deve essere notificato all'interessato, che può presentare ricorso all'Assemblea Generale, entro un mese dalla notifica del provvedimento.

L'Assemblea generale decide sul ricorso, nella sua prima riunione ordinaria o straordinaria, in via definitiva ed inappellabile.

Il pagamento della quota associativa annuale, quando non effettuato con ritenuta mensile sullo stipendio, modalità riservata ai Soci Effettivi in servizio a tempo indeterminato, deve essere effettuato in unica soluzione.

La qualifica di socio si perde per recesso, per mancato pagamento della quota associativa annuale, per esclusione o per causa di morte.

Il socio che intende recedere dall'associazione deve darne comunicazione scritta al C.d.A. e all'Amministrazione.

Il socio receduto non ha diritto al rimborso della quota pagata.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto al C.d.A. dell'Associazione.

La dichiarazione di recesso ha effetto dal mese successivo a quello in cui la stessa è stata presentata.

L'esclusione sarà deliberata dal C.d.A. nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso a causa del mancato versamento della quota associativa annuale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie alle finalità dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci.

Il socio espulso ha la facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri, che decide nella sua prima seduta entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nel caso di recesso dei soci, o in caso di espulsione o comunque in ogni caso in cui i soci abbiano cessato di appartenere all'Associazione per qualsiasi altro motivo, non possono riavere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

I Soci effettivi, i loro familiari ed i soci aggregati hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative ed agevolazioni proposte dall'Associazione, o da altri organismi ai quali la stessa è associata.

Sono considerati familiari dei Soci i parenti fino al 2° grado, i coniugi ed i conviventi del socio.

#### **ART. 5: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea della Associazione;
- il Consiglio di Amministrazione composto da 7 membri ivi compreso il Presidente;
- il Collegio dei Sindaci, composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti.

#### **ART. 6: ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Assemblea viene convocata dal C.d.A. nei casi espressamente previsti dal presente Statuto e qualora sia reputato opportuno in ordine al perseguimento dei fini associativi.

L'Assemblea deve essere convocata dal C.d.A. qualora ne facciano espressa richiesta almeno 1/5 degli Associati specificando l'oggetto della discussione. In questo caso il C.d.A. dovrà provvedere alla convocazione entro 30 gg. dalla richiesta.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio associativo precedente per l'approvazione del bilancio.

La convocazione dell'Assemblea avviene con avviso scritto contenente l'ora, il giorno, il mese, l'anno e il luogo di svolgimento dell'adunanza, in prima ed in seconda convocazione nonché l'indicazione delle materie da trattare. Detto avviso deve essere affisso presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data della prevista convocazione.

Copia dell'avviso sarà inviata entro il medesimo termine, a cura del C.d.A., al domicilio di ciascun Associato a mezzo di lettera semplice.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti gli Associati.

Ogni Associato ha diritto ad un solo voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea dell'Associazione, prese in conformità al presente Statuto, vincolano tutti gli Associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

#### **ART. 7: COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea:

- approva il bilancio e la relazione programmatica relativa all'esercizio successivo predisposti dal C.d.A.;
- approva il Regolamento dell'Associazione elaborato dal C.d.A. secondo le direttive di massima di cui al presente Statuto;
- delibera le eventuali modifiche allo Statuto e al Regolamento;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del fondo associativo;
- nomina e revoca il C.d.A. ed il collegio sindacale;

- delibera in ordine al compenso in favore degli Amministratori e Sindaci;
- delibera in ordine alle azioni di responsabilità in danno di Amministratori e Sindaci;
- tratta e delibera su tutti gli argomenti sottoposti al suo vaglio da parte del C.d.A..

#### **ART. 8: VALIDITA' DI COSTITUZIONE E VOTAZIONE**

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento diretto, per corrispondenza o per rappresentanza di almeno 1/2 degli Associati; in seconda convocazione, da fissarsi a distanza di almeno 24 ore, qualunque sia il numero dei partecipanti.

Le votazioni dell'assemblea potranno essere fatte per alzata di mano o a scrutinio segreto, su decisione della maggioranza semplice dei presenti.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, compresi, nel caso di voto per corrispondenza, anche i voti contenuti nelle schede pervenute alla sede dell'Associazione entro il giorno precedente, il cui spoglio avverrà immediatamente dopo il voto dell'Assemblea, con l'apertura dei sigilli dell'urna e il vaglio delle schede in essa contenute.

Quando si tratti di apportare modifiche allo Statuto, l'Assemblea sarà validamente costituita con la partecipazione diretta, per corrispondenza o per rappresentanza di almeno 2/3 degli Associati e le delibere saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del fondo associativo, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli Associati.

#### **ART. 9: MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del C.d.A. che, in apertura di seduta nomina un segretario ad hoc e 3 scrutatori, scegliendo fra gli Associati non Amministratori o Sindaci.

Di ogni Assemblea è redatto un verbale in forma succinta sottoscritto dal Presidente o dal Segretario. Nell'Assemblea ogni Associato può farsi rappresentare da qualsiasi altro Associato, purché non Amministratore o Sindaco.

Nessun Associato può rappresentare più di cinque altri Associati.

Le deleghe, scritte ed individuali, devono essere depositate presso la sede dell'Associazione almeno 24 ore prima dell'inizio dell'Assemblea.

In casi particolari il C.d.A. potrà motivatamente stabilire, evidenziando nell'o.d.g., che il voto possa effettuarsi anche per corrispondenza.

In questo caso dovrà essere recapitata con l'avviso di convocazione apposita scheda per la votazione, idonea a garantire la regolarità e la segretezza del voto, da restituirsi a mezzo raccomandata o a mani agli appositi incaricati dal C.d.A., entro il giorno precedente a quello di convocazione dell'Assemblea. Quando la votazione viene resa per corrispondenza, le schede pervenute o raccolte devono essere collocate nell'urna all'uopo predisposta e sigillata.

#### **ART. 10: MODALITA' DI ELEZIONE ALLE CARICHE SOCIALI**

Sono eleggibili alle cariche associative tutti gli Associati.

Non sono eleggibili alle cariche soggetti non associati.

La carica di componente il C.d.A. è incompatibile con quella di Sindaco.

L'elezione avviene mediante apposizione nelle 2 schede di voto predisposte - l'una per l'elezione dei Componenti il C.d.A., l'altra per l'elezione dei Sindaci - di un massimo di 5 nominativi per il C.d.A. e di 3 per il Collegio sindacale, scelti tra quelli pubblicati in ordine alfabetico nelle liste di candidati affisse presso la sede dell'Associazione e nei locali ove si svolgono le votazioni.

Nelle elezioni alle cariche associative si intendono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti ottenuti da ogni singolo candidato, prevarrà l'anzianità in servizio e subordinatamente l'anzianità di età.

La convocazione dell'Assemblea per il rinnovo degli organi sociali deve essere effettuata, secondo le modalità di cui all'art. 6, almeno 30 gg. prima del giorno stabilito per l'Assemblea stessa.

Almeno 15 gg. prima del giorno stabilito per l'Assemblea, gli Associati interessati devono presentare al C.d.A., dichiarazioni di disponibilità ad essere eletti alle cariche associative di componente il C.d.A. o di Sindaco.

Almeno 7 gg. prima del giorno stabilito per l'Assemblea il C.d.A. predispone le liste in ordine alfabetico degli associati che hanno presentato dichiarazione di disponibilità all'elezione. Copia di tali liste verrà affissa presso la sede dell'Associazione e nei locali dove si svolgeranno le votazioni.

#### **ART. 11: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO**

Il C.d.A. si compone di 7 membri; esso resta in carica per 3 anni ed i Consiglieri sono immediatamente rieleggibili.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre sedute consecutive del C.d.A., decade di diritto dalla carica associativa.

Il Consigliere che venga a mancare nell'esercizio, a causa di morte, dimissioni volontarie o altro, viene sostituito dall'Associato risultato primo fra i non eletti.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza del C.d.A., i Consiglieri rimasti in carica o - in caso di inattività di questi ultimi - il Collegio Sindacale, devono convocare entro gg.30 l'Assemblea che provvederà alla nomina del nuovo C.d.A..

Alla prima riunione del C.d.A., convocata dal più anziano di età tra i Consiglieri eletti entro i 5 giorni successivi alle elezioni degli organi sociali, i consiglieri eleggono al proprio interno il Presidente, un Vicepresidente e un Tesoriere, che ha funzioni contabili e amministrative.

Il Consiglio è convocato dal Presidente con avviso scritto da inviare a ogni singolo Consigliere e al Collegio Sindacale per conoscenza, a mezzo di lettera semplice almeno tre giorni prima della data prevista per la riunione.

Le riunioni del C.d.A. sono valide quando sono presenti almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le votazioni sono palesi ma, su richiesta anche di un solo Consigliere possono essere segrete.

Alle riunioni del C.d.A. possono sempre partecipare i Sindaci.

#### **ART. 12: POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il C.d.A.:

- formula programmi di attività sociali previsti dallo Statuto;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- elabora il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- stabilisce l'importo delle quote di adesione annuale;
- sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l'esame di tutta la documentazione contabile;
- decide le forme di partecipazione dell'Associazione, delle attività organizzate all'esterno e l'apertura delle proprie attività alle singole forze sociali e ai singoli cittadini.

#### **ART. 13: FUNZIONI DEL PRESIDENTE DEL C.d.A.**

Il Presidente del C.d.A. ha la rappresentanza legale e processuale dell'Associazione. Egli:

- rappresenta l'Associazione nei rapporti con i terzi;
- presiede l'Assemblea e il C.d.A.;
- convoca il C.d.A. con le modalità di cui all'art. 11 del presente Statuto;

Il Presidente, in caso di impedimento o di prolungata assenza, viene sostituito nei suoi compiti dal Vice Presidente.

#### **ART. 14: COLLEGIO SINDACALE**

Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

E' eletto direttamente dall'Assemblea con le modalità stabilite dall'art. 10 del presente Statuto.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono immediatamente rieleggibili.

Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente del Collegio sindacale.

Il Collegio ha funzioni di controllo sul corretto andamento amministrativo e contabile dell'Associazione. In particolare:

- predispose la relazione al bilancio, da depositarsi a cura del C.d.A. secondo le modalità di cui all'art. 16 del presente Statuto;
- esprime parere obbligatorio e non vincolante in ordine alla relazione programmatica predisposta dal C.d.A. prima che questa venga posta al vaglio dell'Assemblea;
- partecipa, qualora lo ritenga opportuno, alle sedute del C.d.A.;
- provvede a convocare l'Assemblea in caso di inattività del C.d.A. nell'ipotesi prevista dall'art. 11 del presente Statuto.

#### **ART. 15 – COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI**

Le funzioni dei componenti degli organi sociali non danno luogo a nessun compenso. Sono ammessi eventuali rimborsi spese per compiti non inerenti le cariche sociali ricoperte che dovranno essere regolamentati dal C.d.A. ed iscritti nel bilancio dell'Associazione.

#### **ART. 16: RELAZIONE PROGRAMMATICA E BILANCIO CONSUNTIVO**

L'esercizio associativo inizia al 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

In vista di ogni successivo esercizio finanziario, il C.d.A. predispose una relazione programmatica contenente le direttive cui dovrà informarsi la gestione del nuovo esercizio associativo.

Detta relazione accompagnata dal parere obbligatorio e non vincolante del Collegio sindacale, deve essere sottoposta al voto dell'Assemblea.

Il bilancio consuntivo, che comprende le risultanze contabilizzate dallo gennaio al 31 dicembre di ogni anno,

deve essere predisposto dal C.d.A. e sottoposto al vaglio dell'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Almeno 15 giorni prima della data in cui è prevista la convocazione dell'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo, il C.d.A. dovrà depositare presso la sede dell'Associazione, affinché tutti gli associati possano prenderne visione, il bilancio stesso, corredato da un'apposita relazione illustrativa e dalla relazione del Collegio sindacale.

Il C.d.A. nella relazione illustrativa che accompagna il bilancio consuntivo dovrà congruamente motivare le eventuali divergenze che lo stesso presenti rispetto alla relazione programmatica relativa all'esercizio cui il bilancio si riferisce.

L'avanzo di amministrazione dell'esercizio concorre alla formazione del fondo associativo.

E' fatto comunque divieto di distribuire fra gli Associati le somme qualificate come avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio ordinario.

#### **ART. 17: COLLEGIO ARBITRALE**

In ordine a qualsiasi controversia potesse insorgere tra gli Associati e l'Associazione, ivi comprese le controversie in materia di elezione degli organi sociali, gli Associati o l'Associazione in persona del Presidente potranno adire un apposito Collegio Arbitrale composto da un membro designato dall'Associato, un membro designato dal C.d.A. e un terzo membro nominato di comune accordo fra le parti o, in mancanza, dal Sindaco del Comune di Vicenza.

Il Collegio deciderà irrisolvemente, con dispensa da ogni onere di procedure e secondo equità.

#### **ART. 18: SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL FONDO ASSOCIATIVO**

Lo scioglimento della Associazione è deliberato dall'Assemblea secondo le modalità di cui all'art. 8 del presente Statuto.

Il fondo associativo sarà devoluto ad una o più associazioni private, Istituzioni e/o Enti pubblici operanti nel territorio provinciale nei settori assistenziale, ricreativo e/o culturale, in conformità a quanto deliberato dalla Assemblea.

#### **ART. 19: RINVIO**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del libro 1°, capo 2° del Codice Civile. artt.14 e seguenti.

<b>Il presente STATUTO è stato approvato nell'Assemblea degli iscritti il 25.1.2018</b>
---